

BORSA IMMOBILIARE DI PARMA - BIPAR

Codice Etico-Deontologico degli Operatori immobiliari accreditati

art.1 Le attività professionali degli Agenti e di tutti i soggetti accreditati alla Borsa Immobiliare di Parma, di seguito definiti Operatori immobiliari accreditati, devono essere esercitate nel rispetto delle leggi dello Stato e, in particolare, secondo il dettato della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, per quanto previsto dal Regolamento generale della Borsa stessa.

art.2 I soggetti accreditati debbono rispettare integralmente il presente Regolamento Generale, mantenendo una condotta improntata a principi di correttezza, professionalità, diligenza e onorabilità nei rapporti con tutti gli attori del mercato immobiliare, ovvero con tutti coloro che, a diverso titolo, fruiscono dello strumento della B.I.PAR.

art.3 Gli Operatori immobiliari accreditati operano come intermediari nella compravendita e nella locazione di beni immobili di qualsiasi tipologia e/o classificazione; possono fornire servizi di valutazione, consulenza e assistenza per la conclusione di contratti, percependo eque provvigioni e/o onorari professionali.

art.4 Gli Operatori immobiliari accreditati hanno l'obbligo di aggiornare e migliorare il proprio bagaglio di conoscenze professionali, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata e tale da consentire il raggiungimento del miglior risultato possibile.

art.5 Gli Operatori immobiliari accreditati devono eseguire solo le prestazioni professionali che ritengono di poter svolgere con adeguata competenza, ovvero specificando, qualora ne ricorressero i presupposti, i limiti di competenza e/o professionalità e/o territorialità.

art.6 Gli Operatori immobiliari accreditati hanno l'obbligo di improntare i propri rapporti professionali con i colleghi sulla base della massima lealtà e correttezza, astenendosi naturalmente da atteggiamenti denigratori.

art.7 Qualora ad un Operatore immobiliare accreditato fosse richiesto di essere investito di un incarico in esclusiva già affidato ad altri, dovrà accertarsi che il cliente abbia comunicato al primo incaricato di non volersi avvalere più della sua opera professionale, ovvero siano decorsi i termini previsti per l'esecuzione della prestazione e che il primo operatore abbia ricevuto quanto di sua competenza.

art.8 Il rapporto con il cliente è di natura fiduciaria e quindi deve essere basato su rapporti improntati alla trasparenza e alla correttezza, nel rispetto del previsto segreto professionale.

art.9 Gli Operatori immobiliari accreditati hanno l'obbligo di informare il potenziale cliente, della eventuale presenza di circostanze che possano configurare un conflitto di interessi.

art.10 Gli Operatori immobiliari accreditati hanno l'obbligo di operare in base ad un incarico conferito loro, preferibilmente in forma scritta, nel quale sia chiara la prestazione professionale oggetto dell'accordo, con la definizione di tutti gli aspetti economici che questa comporta. Qualora venissero usati moduli e/o formulari, questi debbono essere improntati al pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 52 del 6 febbraio 1996 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994)", in particolare dal Capo III: "Protezione del consumatore" e gli stessi debbono essere depositati presso le rispettive Camere di Commercio, come previsto dalla legge n.38/89 e successive modificazioni.